

CIRCOLARE n.5 del 24/01/2020

APPROFONDIMENTO SULLE NOVITA' PER IL LAVORO INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: area.lavoro@finpronet.com www.studiofinpro.com

INDICE

RIDUZIONE CARICO FISCALE LAVORATORI DIPENDENTI	3
REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL ANCHE PER IL 2022	4
RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (COMMA 10)	4
BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (COMMA 11)	6
LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI PER AUTOIMPREDITORIALITA'	7
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI	7
ESONERO CONTRIBUTIVO SPORT FEMMINILE PROFESSIONISTICO	8
CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO	9
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE	9
BONUS BEBE'	10
CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE	11
BONUS ASILO NIDO	12
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI	12
BUONI PASTO MENSE AZIENDALI	13

Con la pubblicazione nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, è in vigore dal 1° gennaio 2020 la Legge di Bilancio, L. 160 del 27 dicembre 2019.

Nella tabella che segue si riepilogano le misure che interessano i professionisti del lavoro, contenute nell'articolo 1 della Legge.

Tra le principali novità si segnala la proroga per il 2020 dell'esonero contributivo per gli *under 35*, una forte decontribuzione per i contratti di apprendistato di I livello e una serie di revisioni su aspetti di natura fiscale, come la modulazione della tassazione dei veicoli concessi a uso promiscuo sulla base delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'esenzione per buoni pasto in formato elettronico, con contestuale riduzione per il formato cartaceo (a decorrere dal 2020, il limite passa da 5,29 a 4 euro).

RIDUZIONE CARICO FISCALE LAVORATORI DIPENDENTI

Articolo 1, comma 7	<p>Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, il Legislatore istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", la cui dotazione ammonta a</p> <p><input type="radio"/> 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e</p> <p><input type="radio"/> 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziare.</p>
------------------------	---

DECONTRIBUZIONE APPRENDISTATO DI I LIVELLO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Articolo 1, comma 8	<p>Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un'ulteriore modifica, al fine di promuovere l'occupazione giovanile.</p> <p>Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati</p> <p><input type="radio"/> nel corso dell'anno 2020,</p> <p><input type="radio"/> da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti,</p> <p><input type="radio"/> godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato),</p> <p><input type="radio"/> per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.</p> <p>Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p>
------------------------	---

	Si segnala che lo sgravio rientrerà presumibilmente nella disciplina degli aiuti di stato e sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del de minimis. Si attendono comunque le indicazioni operative dell'INPS a riguardo, anche per la piena operatività della misura.
--	---

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL ANCHE PER IL 2022

Articolo 1, comma 9	<p>la Legge di Bilancio 2019 ha disposto,</p> <p>O con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021,</p> <p>O la riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p> <p>Successivamente, ai fini della messa a regime, dal 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL, la Legge n. 58/2019 (c.d. "Decreto Crescita") ha disposto lo stanziamento delle risorse necessarie per rendere strutturale tale misura. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2019 e la Legge n. 58/2019 non hanno disposto nulla in merito alla riduzione delle tariffe INAIL per l'anno 2022, lasciando "scoperta" tale annualità. L'anno 2022 non rientra, infatti, né nella previsione sperimentale (triennio 2019-2021) né in quella a regime (dal 2023).</p> <p>Ora, al fine di estendere la riduzione delle tariffe INAIL anche all'anno 2022 ed evitare l'aumento dei premi assicurativi per tale annualità, il Legislatore apporta una modifica all'art. 1, comma 1121, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 148/2018).</p>
---------------------	---

RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (COMMA 10)

Articolo 1, comma 10	<p>Al fine di superare le problematiche emerse con l'incentivo alle assunzioni degli under 35 introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, l'articolo 1, comma 10 della Legge n. 160/2019 attua un importante riordino degli incentivi alle assunzioni, mediante l'estensione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, di cui alla Legge n. 205/2017, anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.</p> <p>Nel particolare, viene disposta:</p> <p>O al comma 102 dell'articolo 1, Legge n. 205/2017, la sostituzione delle parole "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018" con le parole "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020".</p> <p>Tale modifica comporta che l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall'assunzione, sia legittimamente fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso di assunzione di soggetti con età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti all'assunzione;</p> <p>O l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1-bis del DL n. 87/2018, per mezzo dei quali era stato introdotto quello che, a tutti gli effetti, era un nuovo incentivo all'assunzione di giovani under 35 per gli anni 2019 e 2020 (la relazione accompagnatoria al disegno di legge ammetteva che la norma aveva sollevato "dubbi interpretativi in quanto [...] non si</p>
----------------------	---

evincedeva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 [...] o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia"). In considerazione di tali perplessità, il Ministero del Lavoro non aveva mai emanato il decreto previsto dal comma 3 e, nei fatti, la norma non aveva mai avuto effettiva applicazione;

O la sostituzione del riferimento all'articolo 1-bis del DL n. 87/2018, con l'articolo 1 commi da 100 a 108 della Legge n. 205/2017, contenuta nell'articolo 1, comma 247 della Legge n. 145/2018 che dispone il rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020, delle misure volte ad agevolare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età nelle regioni del Mezzogiorno.

A seguito di tale modifica, l'incentivo occupazione sviluppo Sud, disciplinato dall'ANPAL con i Decreti nn. 178 e 311 del 2019 e dall'INPS con la Circolare n. 102/2019, dovrebbe essere cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui alla Legge n. 205/2017.

In relazione alle modifiche sopra indicate, si ritiene che l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile possa essere immediatamente applicabile per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2020, con i codici <TipoIncentivo> già in vigore, mentre sarà necessario attendere indicazioni da parte dell'INPS per quanto riguarda:

O il recupero della maggior contribuzione versata nel corso dell'anno 2019, per l'eventuale assunzione di soggetti con età inferiore a 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell'incentivo previsto dal DL n. 87/2018;

O le istruzioni operative per fruire dell'incentivo occupazione sviluppo Sud in cumulo con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, attualmente non disponibili.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (COMMA 11)

Articolo 1, comma 11	<p>La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le giovani eccellenze, previsto dalla Legge n. 145/2018, e ad oggi ancora inattuato.</p> <p>In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumevano con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)</p> <p>O cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,</p> <p>O cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL),</p> <p>O per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,</p> <p>O nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.</p> <p>Nel dettaglio, la modifica apportata dalla Legge in esame opera su due fronti:</p> <p>O da un lato, viene abrogato il comma 714 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, che delegava all'INPS l'onere di stabilire le modalità di fruizione dell'esonero previsto per l'assunzione dei lavoratori interessati;</p> <p>O d'altro lato, viene sostituito il comma 715 della medesima legge, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per la fruizione dell'esonero contributivo in parola si applichino le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017. A tal fine, l'INPS è tenuto ad acquisire dal Ministero dell'Istruzione le informazioni relative ai titoli di studio e relative votazioni.</p> <p>La modifica, per quanto volta a semplificare l'applicazione dell'incentivo facendo riferimento ad un complesso di disposizioni già noto agli addetti ai lavori (quelle relative all'incentivo all'occupazione giovanile stabile), necessita comunque di apposite indicazioni operative dell'INPS per la piena operatività della misura.</p>
-------------------------	---

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI PER AUTOIMPREDITORIALITA'

Articolo 1, comma 12	<p>Il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i lavoratori beneficiari della NASpl possano richiedere all'INPS la liquidazione anticipata in un'unica soluzione</p> <p>O a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ovvero</p> <p>O per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.</p> <p>Ricorrendo la seconda casistica qualora il lavoratore decida di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l'anticipazione della NASpl non costituisca imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, mediante apposito provvedimento del direttore da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, è delegata a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché gli obblighi comunicativi che consentano da un lato la non applicazione delle imposte e, dall'altro, la verifica dell'effettiva destinazione dell'intero importo anticipato a titolo di NASpl al capitale sociale della cooperativa interessata.</p>
-------------------------	---

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

Articolo 1, comma 13	<p>In relazione al contributo addizionale NASpl, sia nella sua aliquota "ordinaria" dell'1,40% che nella misura incrementale dello 0,5% prevista dal DL n. 87/2018 in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge due nuove esclusioni, grazie all'introduzione delle lettere b-bis) e d-bis) al comma 29 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono infatti esclusi dall'applicazione del contributo addizionale NASpl, i contratti a termine stipulati:</p> <p>O nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. In relazione a tale esclusione, si ritiene rilevante la sede di svolgimento della prestazione lavorativa, non tanto la sede legale del datore di lavoro. Pertanto, l'esclusione dovrebbe applicarsi a tutte le assunzioni aventi come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda, e fermo restando il rispetto dei rimanenti requisiti;</p> <p>O per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);</p>
-------------------------	---

	<p>O per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della Legge n. 84/1994.</p> <p>Stante la formulazione utilizzata dal Legislatore, l'esclusione dei lavoratori sopra menzionati dalla contribuzione addizionale NASpl opera, dal 1° gennaio 2020,</p> <p>O per la Provincia Autonoma di Bolzano, per i soli lavoratori assunti a tempo determinato a partire dalla medesima data. Ciò comporta che per i lavoratori assunti precedentemente tale data continueranno a trovare applicazione le contribuzioni addizionali, fino al termine del contratto;</p> <p>O per tutti i lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato (o comunque soggetto alla contribuzione addizionale), indipendentemente dalla data di assunzione, nel caso di lavoratori extra del turismo e pubblici esercizi ovvero per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.</p> <p>In relazione alla presente disposizione, qualora un datore di lavoro stipuli o rinnovi un contratto a tempo determinato di un lavoratore rientrante nelle casistiche su indicate, a partire dai periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2020 sarà sufficiente non applicare più le contribuzioni addizionali NASpl previste dall'articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012, senza bisogno di ulteriori interventi da parte dei competenti istituti.</p> <p>Infine, l'aggiunta della locuzione <i>“nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”</i> al termine del comma 28 dell'articolo 2 della Legge n. 92/2012 mette fine alla diatriba sorta all'indomani dell'emanazione del Decreto Dignità, confermando che anche l'aumento del contributo addizionale NASpl dello 0,5%, dovuto in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, non trova applicazione in tutti i casi di esclusione previsti dal comma 29, come peraltro già chiarito dall'INPS con la Circolare n. 121/2019</p>
--	--

ESONERO CONTRIBUTIVO SPORT FEMMINILE PROFESSIONISTICO

<p>Articolo 1, comma 181</p>	<p>Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le tutele previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo di cui alla Legge n. 91/1981, la Legge di Bilancio 2020 istituisce</p> <p>O a favore delle società sportive femminili,</p> <p>O che stipulano con le atlete dei contratti di lavoro sportivo subordinato, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 91/1981,</p> <p>O un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali,</p> <p>O nel limite di 8.000 euro annui,</p> <p>O per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.</p> <p>Sono esclusi da tale esonero i premi per l'assicurazione obbligatoria in materia di infortuni. In relazione a tale norma, si attendono i necessari chiarimenti dell'INPS sull'esonero contributivo e le istruzioni per la piena operatività della disposizione.</p>
------------------------------	---

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Articolo 1, commi 198-206	<p>La Legge di Bilancio 2020 introduce un credito d'imposta per il periodo di imposta 2020, a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione aziendale, dalla forma giuridica dell'impresa e dal regime fiscale cui è assoggettata, connesso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative.</p> <p>Nel particolare, il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura</p> <p>O del 12% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (come definiti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C198/01);</p> <p>O del 6% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, diversi da quelli messi in atto al punto precedente;</p> <p>O del 6% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività innovative di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la realizzazione di nuovi prodotti o campionari;</p> <p>O del 10% della relativa base di calcolo, per investimenti in attività di innovazione tecnologica volti a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale.</p> <p>Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano, in estrema sintesi, le spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo nelle diverse attività sopra elencate, purché tali attività siano svolte internamente all'impresa e nei limiti del loro impiego effettivo in tali operazioni. Oltretutto, le spese per il personale con età non superiore a 35 anni, al primo impiego ed in possesso di un titolo di dottore di ricerca o di una laurea magistrale in disciplina tecniche o scientifiche (nel caso del credito d'imposta per attività di design o creazione estetica, la laurea magistrale deve essere attinente alla tipologia di attività), ovvero che siano iscritti ad un dottorato, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, sono computate per il 150% del loro ammontare ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta.</p>
---------------------------------	--

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE

<p>Articolo 1, commi 210-217</p>	<p>Come si ricorderà la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese che investono in formazione del personale, al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.</p> <p>Per le spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta 2020, il suddetto credito è riconosciuto nella misura del</p> <p>O 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro alle piccole imprese;</p> <p>O 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle medie imprese;</p> <p>O 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle grandi imprese.</p> <p>Fermi restando i limiti massimi annuali sopra indicati, la misura del credito d'imposta è aumentata al 60% per tutte le imprese se i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione.</p> <p>Preme evidenziare che, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia di tale agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno effettuare un'apposita comunicazione al MISE, nel rispetto delle indicazioni tecniche che lo stesso Ministero fornirà con uno specifico decreto.</p>
--	---

BONUS BEBE'

<p>Articolo 1, commi 340 - 341</p>	<p>La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 l'assegno previsto dal comma 125 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020,</p> <p>O è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);</p> <p>O non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);</p> <p>O è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.</p> <p>L'importo dell'assegno è pari a:</p> <p>O 1.920 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;</p> <p>O 1.440 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;</p> <p>O 960 euro, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.</p> <p>In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.</p>
------------------------------------	--

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

<p>Articolo 1, comma 342</p>	<p>Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:</p> <p>O prorogato anche per l'anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,</p> <p>O nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).</p> <p>Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.</p> <p>Anche per l'anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</p>
------------------------------	---

BONUS ASILO NIDO

Articolo 1, comma 343	<p>La Legge di Bilancio 2020 rende strutturale ed incrementa (dal 2020) il buono previsto dall'art. 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016,</p> <p>O relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché</p> <p>O per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.</p> <p>In particolare, in base alla Legge di Bilancio 2020 il valore del buono ammonta, a decorrere dall'anno 2020, a:</p> <p>O 3.000 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;</p> <p>O 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.</p> <p>L'importo del buono spettante dal 2022 potrà essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre 2021.</p>
--------------------------	---

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

<p>Articolo 1, commi 632 - 633</p>	<p>Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.</p> <p>La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.</p> <p>Le nuove percentuali sono:</p> <p>O 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;</p> <p>O al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;</p> <p>O al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l'anno 2021;</p> <p>O 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l'anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.</p>
------------------------------------	--

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

<p>Articolo 1, comma 677</p>	<p>La Legge n. 160/2019 prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).</p> <p>È confermata la non imponibilità per:</p> <p>O le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;</p> <p>O le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai cantieri edili; - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo; - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
------------------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

**Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:
area.lavoro@finpronet.com**